

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2256

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARLOTTO, ANDREONI, BAMBI, BORTOLANI, CAMPAGNOLI, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, FERRARI SILVESTRO, GASCO, PELLIZZARI, PISONI, PUCCI ERNESTO, SAVINO, SOBRERO, STELLA, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH**

*Presentata il 15 giugno 1978*

Pubblicità dei progetti di opere pubbliche  
o di pubblica utilità

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è ben noto, la realizzazione di progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità è preceduta da complessi *iter* burocratici che prevedono — tra l'altro — la pubblicazione dei progetti medesimi e relativi atti approvativi (deliberazione del Consiglio provinciale, comunale, decreto, ecc.) e tutto ciò per consentire la consultazione di tali atti da parte dei cittadini interessati ai quali è consentita la presentazione di osservazioni, opposizioni e ricorsi.

Si può, però, in proposito affermare che tale pubblicazione quasi sempre passa assolutamente inosservata poiché i cittadini interessati, assorbiti dai loro molteplici impegni, non possono continuamente controllare quali atti vengono pubblicati agli Albi pretori del rispettivo comune.

Ne consegue che i maggiori interessati — coloro, cioè, che per l'esecuzione dell'opera subiranno l'esproprio del terreno di loro proprietà sul quale insisterà l'opera medesima, apprendono la notizia della nuova iniziativa solamente quando viene loro notificato il provvedimento di esproprio o di occupazione di urgenza e, cioè, troppo tardi per opporsi al progetto o alla dichiarazione di pubblica utilità.

Tutto ciò provoca inopportune recriminazioni, per quanto inutili e priva la pubblica amministrazione del costruttivo apporto contributivo di idee e di proposte dei cittadini nonché di sufficienti elementi di giudizio per un responsabile definitivo esame del progetto proposto.

A ciò si potrebbe facilmente ovviare se della pubblicazione predetta venisse notificato esplicito avviso alle ditte iscritte nel piano particellare di esproprio che co-

stituisce parte integrante degli atti progettuali.

Tale accorgimento non costituirebbe, del resto, una novità per la nostra legislazione ed ha dato ottimi risultati quando è già stato previsto e prescritto (per esempio: per la pubblicazione dei piani per l'edilizia popolare della quale viene data notizia sul *Foglio annunci legali* e a tutte le ditte catastali interessate all'esproprio).

L'invocato provvedimento non comporterebbe — ovviamente — ritardi di tempi tecnici di attuazione, non intralcerebbe in alcun modo le procedure amministrative, né limiterebbe la discrezionalità e il potere decisivo della pubblica amministrazione.

Per contro, conforterebbe la pubblica amministrazione medesima con la cer-

tezza dell'avvenuta presa di conoscenza della proposta di realizzazione di opera pubblica da parte di quanti ad essa sono interessati e consentirebbe alla pubblica amministrazione di acquisire preziose contribuzioni di idee e proposte di privati per una responsabile e definitiva decisione che soddisfi l'esigenza della collettività nel sistema democratico che non fa già discendere *tout-court* decisioni dall'alto ma sollecita l'espressione dei pareri della base sia essa costituita dai fruitori dei servizi o, soprattutto, da coloro che *oborto collo* devono mettere a disposizione le aree necessarie per la realizzazione delle opere.

Per soddisfare tali esigenze, proponiamo, pertanto, l'approvazione della seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Allorquando gli atti progettuali di opere pubbliche o di pubblica utilità devono essere esposti all'Albo prima del rilascio della dichiarazione di pubblica utilità, deve essere tempestivamente notificato l'avviso di deposito di tali atti a tutte le ditte iscritte nel piano particellare di esproprio costituente parte integrante di tali atti progettuali.

## ART. 2.

Durante il periodo di pubblicazione degli atti di cui all'articolo precedente e nei quindici giorni successivi, chiunque vi abbia interesse potrà presentare alla segreteria del comune le proprie osservazioni intese al miglioramento del progetto e ad evidenziare il danno evitabile che dalla sua realizzazione deriva.

## ART. 3.

Sulle osservazioni così presentate decide entro trenta giorni dal termine utile per la presentazione la pubblica amministrazione cui è demandata per legge l'approvazione definitiva del progetto.